

STATUTO

SAN CALO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELTERMINI AG VIA
ORFANOTROFIO 16

Numero REA: AG - 227659

Codice fiscale: 03110920844

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

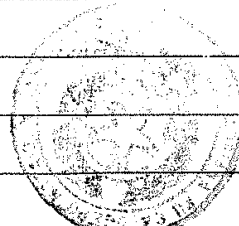
Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2026 - Statuto completo	2
--	---

		ALLEGATO "B" Rep. n. 47924 Rec. n. 17471
	ALLEGATO "B" Repertorio n.ro 47924	
	Raccolta n.ro 17471	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Casteltermini la società	
	cooperativa denominata "SAN CALO' SOCIETA' COOPERATIVA	
	SOCIALE".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata a tempo indeterminato, fatto salvo	
	il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo	
	il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai	
	sensi dell'art. 1 lett. a) della legge 381/91;	

	b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicati nel	
	successivo art. 4, nei diversi settori: turistico culturale,	
	agricolo, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate	
	all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativo di	
	persone svantaggiate di cui all'art. 1 lett. b) ed art. 4	
	della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale	
	a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con	
	quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà	

	sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto	
	dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra	
	forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001, n. 142.	
	La Cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto	
	della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata	
	anche nella ripartizione dei ristorni.	



Deba Vipera

Rep

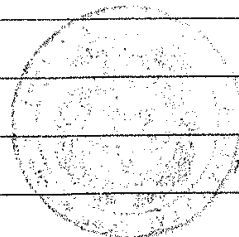
Adone

	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico e l'oggetto plurimo della	
	Società, così come definiti all'articolo precedente, nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più volte	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto :	
	a) area servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli	
	elencati nell'articolo 1 lett. A) Legge n.ro 381/91:	
	<i>Assistenza Sociale, Servizi Sociali, Assistenza Sanitaria e</i>	
	<u>Socio-sanitaria</u>	
	1) la gestione dei servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona rivolti a minori, disabili, anziani e	
	soggetti svantaggiati;	
	2) il servizio di segretariato sociale ed informa giovani;	
	3) il coordinamento e la gestione di servizi	
	socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari,	
	infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio	
	che in convenzione con enti pubblici e privati;	
	4) l'assistenza e la cura di bambini, minori, anziani,	
	ragazze-madri, soggetti disabili, volte all'integrazione	
	nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed	
	emanande;	
	5) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita	
	anche in convenzione con personale specializzato;	

	6) la gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie	
	dei soggetti portatori di handicap, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitaria nelle scuole ed istituti;	
	7) la fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura etc, in favore di anziani,	
	ammalati, disabili ed ai degenti;	
	8) la gestione e la fornitura dei servizi tipici degli	
	ausiliari socio sanitari e socio sanitari specializzati per	
	le aziende sanitarie pubbliche, convenzionate e private;	
	9) le prestazioni ed i servizi che affiancano e supportano	
	le terapie mediche, psicologiche e riabilitative	
	finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le	
	funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti	
	interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e	
	la coltivazione delle piante;	
	10) l'istituzione e/o la gestione di servizi di ogni genere	
	rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni genere	
	(fisici, psichici, morali);	
	11) prevenzione e rieducazione di minori soggetti a	
	provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile anche	
	nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;	
	12) l'erogazione di servizi ed interventi finalizzati al	
	sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà, ivi comprese	

	iniziative a sostegno del disagio giovanile e alla	
	prevenzione della criminalità minorile;	
	13) la lotta, la prevenzione e l'assistenza alle donne	
	vittime di violenza;	
	14) la realizzazione e gestione di centri antiviolenza, case	
	ad indirizzo segreto e/o qualsiasi altra struttura di	
	ospitalità per come previsto dalla normativa vigente e futura;	
	15) l'assistenza alle gestanti e ragazzemadri mediante	
	prestazioni anche a domicilio, di assistenza sociale,	
	psicologica e legale;	
	16) la realizzazione di strutture di ospitalità e case di	
	accoglienza pe gestanti e madri con figli;	
	17) la realizzazione di interventi e servizi sociali per	
	l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti dei soggetti	
	disabili fisici, psichici e con disturbi dello sviluppo, ivi	
	compreso lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi	
	delle persone svantaggiate e l'effettuazione di indagini	
	conoscitive;	
	18) l'attività di prevenzione e/o riabilitazione volte	
	all'inclusione sociale di soggetti con disabilità e/o	
	dipendenze patologiche, ivi compreso la creazione e gestione	
	di centri per il recupero delle disabilità fisiche, psichiche	
	e sensoriali mediante lo svolgimento di attività, a titolo	
	esemplificativo di: terapia equestre, idroterapia, attività	
	psicomotoria, logopedia;	

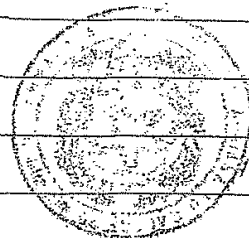
	19) la realizzazione e gestione di Comunità Terapeutiche	
	Assistite per soggetti affetti da psicopatologia a cui è	
	dedicato un programma di intervento terapeutico riabilitativo	
	anche in regime di lungodegenza;	
	20) la realizzazione e gestione di Residenze Sanitarie	
	Assistite e strutture extraospedaliere per soggetti in fase	
	acuta/post-acuta a cui è dedicato un programma di intervento	
	terapeutico riabilitativo anche in regime di lungodegenza;	
	21) l'esercizio di attività di trasporto dei soggetti	
	normodotati e/o disabili in genere;	
	22) la realizzazione e la gestione di attività sanitarie	
	domiciliari, ambulatoriali e residenziali;	
	23) la creazione e gestione di Istituto di ricovero a	
	semiconvitto, Centri diurni di assistenza ed incontro,	
	Comunità alloggio, Casa albergo, Centro accoglienza per	
	ospitalità diurna o residenziale temporanea, Comunità di tipo	
	familiare, Casa famiglia e qualsiasi altra tipologia di	
	struttura di assistenza socio-assistenziale prevista dalla	
	normativa regionale, nazionale ed europea in favore di	
	anziani, disabili e minori;	
	24) la creazione e gestione di Comunità alloggio per minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e	
	per minori soggetti di abusi;	
	25) la realizzazione e gestione di comunità e/o centri	
	specializzati nel trattamento di dipendenze da sostanze	



Dolce Vincenzo
Dolce Vincenzo

	(alcol, droga, etc), da comportamento (gioco d'azzardo, etc.)	
	e da depressione;	
	26) l'assistenza post-penitenziale;	
	27) la realizzazione e gestione di residenze per	
	l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) adibite	
	all'accoglienza di autori di reato ritenuti infermi o	
	seminfermi di mente, nonché socialmente pericolosi ;	
	28) la realizzazione e gestione di Case di riposo , Centri	
	per i disturbi cognitivi e delle forme di demenza, Strutture	
	di residenza protetta, Residenze Sanitarie Assistenziali	
	(R.S.A.) per anziani e disabili;	
	29) l'istituzione e la gestione del Tele-soccorso,	
	Tele-assistenza e Tele-medicina;	
	30) l'assistenza e gestione di servizi	
	socio-educativi-assistenziali rivolti ad immigrati e/o	
	extracomunitari finalizzati all'integrazione alla vita	
	sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;	
	31) la realizzazione e gestione di centri di ascolto,	
	sportelli informativi e di orientamento per immigrati e/o	
	extracomunitari;	
	32) la realizzazione di corsi di lingua ed attività	
	culturali, ludiche e ricreative per immigrati e/o	
	extracomunitari, ivi compresa la mediazione interculturale;	
	33) favorire la formazione professionale di immigrati e/o	
	extracomunitari tramite appositi corsi utili ad elevare le	

	capacità lavorative degli stessi;	
	34) la realizzazione e gestione di Centri di accoglienza,	
	Comunità alloggio, Centri di Incontro ed Integrazione e	
	qualsiasi altra Struttura prevista dalla normativa regionale,	
	nazionale ed europea vigente, volti all'assistenza ed al	
	sostegno per l'integrazione e l'inclusione sociale degli	
	immigrati e/o extracomunitari;	
	<u>Educazione, Istruzione E Formazione</u>	
	1) la costituzione e la gestione di equipe di aiuto	
	integrativo socio psicopedagogico e specialistico per	
	attività scolastiche e parascolastiche sia all'interno di	
	scuole pubbliche o private che a domicilio che permettono di	
	innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi	
	svantaggiati, disabili ed extracomunitari;	
	2) la realizzazione di forme di orientamento e formazione	
	professionale, stage di apprendimento e di tirocinio per	
	soggetti fragili, disabili e svantaggiati;	
	3) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale	
	e attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educative;	
	4) l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento	
	di ogni ordine e grado, anche su richiesta di Enti pubblici e	
	privati o in cooperazione con Enti, Istituti, Scuola,	
	Università Aziende etc;	
	5) l'istituzione di corsi di Istruzione e Formazione	



[Handwritten signature]

Vincentino

Dolce

	Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativa	
	post-secondaria integrata con la scuola, l'università e il	
	mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti diplomati, per	
	rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di	
	livello medio-alto;	
	6) lo sviluppo attività ed interventi di istruzione,	
	formazione e specializzazione nel campo: agricolo,	
	industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e	
	informativo, della conservazione e valorizzazione del	
	patrimonio culturale, artistico, architettonico e monumentale	
	e dell'assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa;	
	7) l'organizzazione e la gestione di conferenze, seminari,	
	forum, etc., nonché la promozione di attività editoriali,	
	stampa, pubblicità di testi, riviste, etc, attinenti agli	
	scopi sociale, sia su carte che su qualsiasi supporto	
	informativo ed in Braille;	
	8) la promozione di attività di studio e ricerche in campo	
	scientifico, tecnologico, sociale, umanistico, culturale,	
	ambientale, etc, anche in collaborazione con enti pubblici e	
	privati, onlus, istituti, Università e Centri di ricerca,	
	nonché monitoraggio, informazione e comunicazione,	
	conservazione anche mediante la costituzione di biblioteche,	
	banche dati e qualsiasi altro strumento idoneo;	
	9) la realizzazione di servizi per la gestione del tempo	
	libero, d'integrazione delle attività scolastiche e per la	

	prevenzione del disagio giovanile;	
	10) l'erogazione del servizio di baby sitter a domicilio o	
	presso le organizzazioni di lavoro, centri educativi/	
	ricreativi/culturali etc;	
	11) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento, la gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche e quant'altro possa	
	essere necessario ad assicurare condizioni materiali e	
	sociali che permettono la realizzazione del diritto alla	
	maternità ed il libero armonico sviluppo del bambino;	
	12) la progettazione e la gestione di scuole d'infanzia,	
	scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi	
	estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro	
	servizio, anche a domicilio, volto all'educazione e	
	all'assistenza della prima infanzia, bambini, adolescenti e	
	giovani;	
	13) l'istituzione di scuole aziendali, istituti normali o	
	speciali di ogni ordine e grado, centri e istituti di	
	formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia	
	per le persone normodotate che per disabili, sia in regime di	
	convitto che di semiconvitto e/o aperte, private e/o	
	parificate e/o legalmente riconosciute, nonché centri o	
	Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione	
	professionale;	
	14) l'organizzazione e la gestione di attività culturali,	

	artistiche, ludiche o ricreative di interesse sociale incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale;	
	15) la formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa;	
	16) l'erogazione di servizi finalizzati all'inserimento od	
	al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e	
	delle persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di	
	protezione internazionale o senza fissa dimora.	
	<u>Promozione e Tutela dei Diritti Umani, Civili, Sociali e</u>	
	<u>Politici</u>	
	1) la promozione della cooperazione allo sviluppo del	
	riconoscimento della centralità della persona umana, nella	
	sua dimensione individuale e comunitaria, in conformità	
	coi programmi e con le strategie internazionali	
	definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre	
	organizzazioni internazionali e dall'Unione europea;	
	2) la promozione e la gestione di tutte le iniziative	
	finalizzate a sradicare la povertà e ridurre le	
	disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle	
	popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;	
	3) la promozione e la gestione di tutte le iniziative	

	finalizzate a tutelare e affermare i diritti umani, la	
	dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari	
	opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di	
	diritto;	
	4) la promozione e la gestione di tutte le iniziative per	
	prevenire i conflitti, sostenere i processi di	
	pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione	
	post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle	
	istituzioni democratiche;	
	5) la fornitura di assistenza, soccorso e protezione alle	
	popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di	
	catastrofi.	
	<u>Tutela dell'ambiente</u>	
	1) la realizzazione e la gestione dei progetti finalizzati	
	all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia	
	della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza	
	del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie	
	sociali e didattiche riconosciute a livello regionale,	
	quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età	
	prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e	
	psichica;	
	2) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze	
	alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in	
	via prioritaria all'utilizzo umano;	
	3) favorire il recupero e la donazione di medicinali,	

	di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di	
	solidarietà sociale;	
	4) la promozione delle iniziative di educazione ambientale	
	in collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali e	
	sociali.	
	<u>Organizzazione e Gestione di Attività Turistiche di Interesse</u>	
	<u>Sociale, Culturale o Religioso</u>	
	1) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile nella società: parchi pubblici,	
	stabilimento idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche,	
	alberghi, villaggi turistici, sale per attività	
	socio-culturali, etc;	
	2) la creazione e la gestione di impianti polivalenti;	
	3) la gestione di strutture ricettive di ogni tipo per	
	fornire alloggio e distribuzione di pasti e generi alimentari	
	a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in	
	situazioni di difficoltà;	
	4) la gestione di strutture di pronto intervento, ivi	
	comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e	
	simili;	
	5) la realizzazione e la gestione di alloggi sociali da	
	adibire ad uso residenziale in locazione ad individui e/o	
	nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla	
	locazione di alloggi nel libero mercato anche tramite	
	recupero e ristrutturazione di alloggi pubblici e privati,	

	con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche di	
	ogni tipo;	
	6) la partecipazione e la promozione di Cooperative di	
	Comunità ed energetiche.	
	Poichè la cooperativa si configura come cooperativa sociale a	
	oggetto plurimo le attività di cui alla precedente lettera a)	
	sono funzionalmente connesse alle seguenti attività:	
	b) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai	
	sensi dell'articolo 1 lett. B) della L. n. 381/91:	
	In particolare la cooperativa potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	<u>Settore Turistico culturale:</u>	
	1) la realizzazione e la gestione di attività alberghiere;	
	2) la realizzazione di eventi e iniziative mirate alla	
	promozione culturale, del patrimonio archeologico, artistico,	
	paesagistico e del territorio;	
	3) la realizzazione e/o gestione di servizi di centro pasti,	
	self service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite	
	strutture; Realizzazione e/o gestione di attività di bar,	
	ristoranti, pizzerie sale da ballo etc ; Gestione di attività	
	agrituristiche e strutture turistico-ricettive;	
	4) la realizzazione e gestione di aree campeggio (area	
	camper, area tende ed aree attrezzate) realizzazione e	
	gestione di itinerari turistici, viaggi naturalistici,	
	letterari, archeologici, gite scolastiche, gite per anziani	

	etc, organizzazione di campi scuola;	
	5) l'allestimento e/o la gestione di centri di informazione	
	turistica, la creazione, la distribuzione e la vendita di	
	pubblicazioni utili al turista, la prenotazione e la vendita	
	di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni, la	
	gestione di agenzie di servizi turistici per l'allestimento	
	di visite guidate;	
	6) intraprendere attività turistiche di ogni genere	
	finalizzate al godimento, alla valorizzazione e alla	
	salvaguardia dei beni naturali, ambientali, archeologici,	
	culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;	
	7) curare, anche su affidamento dell'autorità competente,	
	e procedere alla manutenzione, all'inventariato, alla	
	catalogazione, all'archiviazione, ed al restauro dei beni	
	mobili ed immobili storici, artistici, monumentali e	
	culturali, al fine dell'ottima fruizione da parte	
	dell'eventuale utenza;	
	8) curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del	
	patrimonio faunistico ed ambientale del territorio;	
	9) redazione di studi, progetti di consolidamento, recupero	
	e restauro conservativo degli edifici pubblici e privati, dei	
	beni culturali, dei centri storici;	
	10) gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di	
	proprietà pubblica, privata ed ecclesiastica, nonché gestione	
	e manutenzione di aree di interesse archeologico;	

	11) organizzazione e gestione di spettacoli vari:	
	allestimento mostre, eventi congressuali e fieristici,	
	cerimonie, formazione didattica ed attività di	
	intrattenimento;	
	12) promozione di meeting, giornate di studio, congressi in	
	collaborazione con istituti universitari, centri di ricerca,	
	musei ed associazioni;	
	13) promozione di workshop; Servizi alla musealizzazione,	
	mailing informativi, guide, dépliant, corners didattici,	
	merchandising;	
	14) ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la	
	conservazione delle risorse marine, dello stock ittico e di	
	soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione	
	ambientale;	
	15) servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;	
	16) servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da	
	diporto e natanti, costruire e gestire porti e pontili per	
	l'attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi	
	tipo, noleggio di attrezzature subacquee, ricariche bombole,	
	uscite organizzate in barca, gestione di scuole nautiche,	
	corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di	
	fotografie e riprese sottomarine, sport acquatici lavori	
	subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e	
	divisione sub;	
	17) realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti	

	fissi e mobili per il rimessaggio e la manutenzione di	
	natanti da diporto;	
	18) progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di	
	acquicoltura per l'allevamento di vivai di pesci e molluschi;	
	19) realizzazione e gestione di stabilimenti balneari, campi	
	sportivi in genere, piscine, palestre maneggi ed ogni altra	
	opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;	
	20) curare l'organizzazione, la gestione, la custodia e	
	manutenzione di posteggi pubblici e/o privati , anche	
	mediante convenzione con enti pubblici o privati;	
	21) progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di	
	impianti per la cattura, ricovero e custodia assistenza	
	veterinaria, pronto soccorso degli animali;	
	22) servizi di Dog sitter, lavaggio e toelettatura per	
	animali domestici.	
	<u>Servizi agricoli</u>	
	1) assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di	
	personale qualificato per attività connesse;	
	2) promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del	
	territorio mediante iniziative promozionali.	
	<u>Servizi a tutela dell'ambiente</u>	
	1) cura e custodia del verde pubblico e privato: giardini,	
	aiuole, parchi, ville etc.;	
	2) monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi,	
	fiumi, laghi, boschi e simili;	

	3) servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia	
	di case di abitazione, uffici, edifici pubblici etc.;	
	4) servizi di manutenzione di strade, impianti idrici,	
	elettrici, etc. sia essi comunali che privati;	
	5) spazzamento di rifiuti urbani;	
	6) raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di	
	rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;	
	7) stoccaggio di rifiuti solidi urbani in stazioni di	
	trasferimento e/o in adeguate strutture ricettive di	
	materiale proveniente da raccolta differenziata anche con	
	gestione di isole ecologiche comunali e consortili;	
	8) ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui	
	abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere,	
	elettrodomestici, veicoli, etc.;	
	9) stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali anche	
	derivanti da attività sanitarie;	
	10) demolizione di autoveicoli, motoveicoli, etc.,	
	11) riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;	
	Produzione di compost derivato da rifiuti.	
	<u>Servizi</u>	
	1) aggiornamento toponomastica stradale;	
	2) servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi	
	tipo;	
	3) curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di	
	plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandate, assicurate	

	normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori	
	su affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di	
	bollette Enel, Telecom e simili;	
	4) servizi di noleggio bici, auto, motocicli, etc.;	
	5) servizi e gestione autoambulanze;	
	6) servizi cimiteriali di qualsiasi genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme	
	di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine alle attività sopraelencate,	
	nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento	
	delle attività sociali o comunque, sia direttamente che	
	indirettamente attinenti alle medesime, compresa	
	l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini,	
	attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Potrà sottoscrivere convenzioni, accordi, protocolli etc.	
	con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, comunità	
	montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie	
	Locali ecc.), con Enti Pubblici, Parapubblici, morali, di	
	volontariato, etc.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	

	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative, ed emettere strumenti finanziari	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.	
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere	
	lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la	
	misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti	
	sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato	
	dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di	
	svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata	
	dalla legge a cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi	
	albi o elenchi.	
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le	
	operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle	
	condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito	

	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini	
	del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso	
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone	
	fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al	
	suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio	
	mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali	
	adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di	
	lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e	

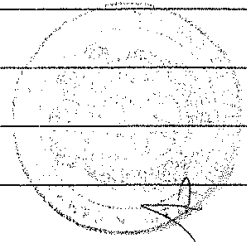
	capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in	
	ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione	
	al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori</u> anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	

	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di	
	amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	

		contenere, se trattasi di persona fisica:
	a)	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo
		di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta
		elettronica;
	b)	l'ammontare della quota di capitale che propone di
		sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né
		superiore ai limiti di legge;
	c)	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di
		essere ammesso;
	d)	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente
		il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi
		alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	e)	l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della
		clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del
		presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento
		della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.
		Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a
		quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e),
		dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:
	a.1)	l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della
		condizione o capacità professionale, delle specifiche
		competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti
		dallo statuto;
	b.1)	L'impegno a conferire la propria opera per il
		conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei

	termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei	
	termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché	
	l'indirizzo di posta elettronica;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	



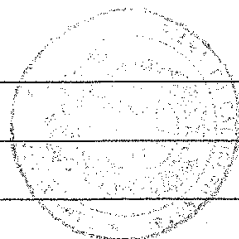
Ripetto

Obblan

Dolce Vincenzo

	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il	
	termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	

	Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta del	
	Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici	
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a	
	non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa,	
	salvo espressa autorizzazione del Consiglio di	
	amministrazione accordata in considerazione della tipologia	
	di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro	
	disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed	
	allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	



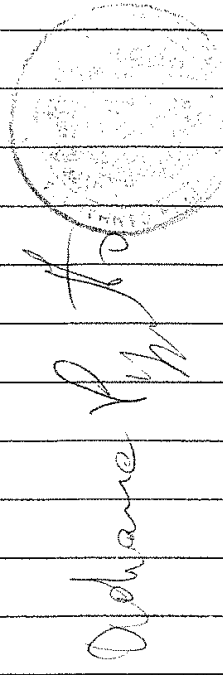
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Vignani

[Handwritten signature]

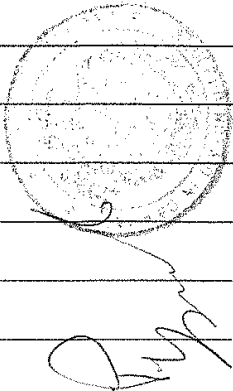
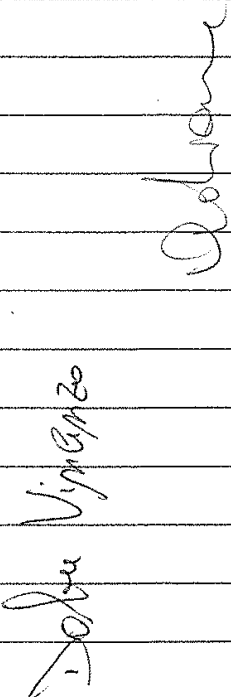
	e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi	
	e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti	
	interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	
	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di	
	ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno	
	effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Pardita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale	
	secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	

Art. 10 (Recesso del socio)	
Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
dal successivo articolo 21 e fatto salvo quanto previsto per	
il socio sovventore, può recedere il socio:	
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
al raggiungimento degli scopi sociali;	
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
Cooperativa.	
Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in	
cooperativa.	
Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
Il recesso non può essere parziale.	
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC alla	
Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla	
entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere, non	
oltre i seguenti dieci giorni, la relativa comunicazione al	
socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a	
mezzo PEC ; in caso di diniego il socio, entro sessanta	

	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di	
	preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o	
	nei contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo	
	quanto previsto nel regolamento interno di cui all'art. 6	
	della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia	
	cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero,	
	nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via	
	definitiva la fruizione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	

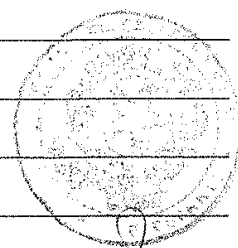
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 30 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto	
	di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
	giustificato motivo.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento o a mezzo PEC.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del	
	provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	

	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme	
	ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)	
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	

	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari ad Euro 600,00 (seicento).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per	
	il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20,	
	numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di	
	amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	

	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	
	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione,	
	il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro	
	gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il	
	valore della quota, così come previsto al successivo articolo	
	19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in	
	favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai	
	fini dell'emissione della partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	
	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Vincent

[Handwritten signature]

	sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori,	
	in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale	
	conferito dai soci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un	
	terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come	
	segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti	
	effettuati:	
	- 1 voto fino a 10.000,00 (diecimila) Euro di capitale	
	sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 10.001,00 (diecimilauno) Euro e fino a	
	50.000,00 (cinquantamila) Euro di capitale sottoscritto;	
	- 3 voti oltre 50.001,00 (cinquantamilauno) Euro e fino a	
	100.000,00 (centomila) Euro di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre 100.001,00 (centomilauno) Euro e fino a	
	200.000,00 (duecentomila) Euro di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre 200.000,00 (duecentomila) Euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o	
	rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque	
	motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori	
	verranno computati applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due	
anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
della notifica del recesso stesso.	
TITOLO V	
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
Art. 20 (Elementi costitutivi)	
Il patrimonio della società è costituito:	
1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 50,00	
(cinquanta) né superiore ai limiti di legge;	
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
prevista per legge.	
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la	

	vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio	
	di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il	
	diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano	
	decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 Gennaio al 31 Dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure	
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e	
	all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di	
	amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	

quella stabilita dalla legge;	
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31.1.1992, n. 59;	
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
Art. 23 (Ristorni)	
Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, apposta, se obbligatorio per legge e comunque su scelta degli organi sociali, somme al conto economico a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi	

	dell'art. 2521, ultimo comma del codice civile che definisce,	
	tra l'altro, i criteri per determinarne l'ammontare	
	complessivo e le condizioni al cui verificarsi non ne è	
	ammessa l'attribuzione ai soci.	
	La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai	
	singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto	
	dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti	
	criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	In applicazione di quanto previsto ai commi precedenti	
	l'assegnazione del ristorno ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da	
	ciascun socio o mediante l'attribuzione di quote di	
	sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	

c) l'organo di controllo, se nominato.	
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
L'Assemblea:	
a) approva il bilancio e destina gli utili;	
b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017 se, la redazione, il deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori per legge;	
c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore legale dei conti;	
f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo o revisore legale dei conti se nominato;	
g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
h) provvede alle modifiche dello statuto;	
i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;	
j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	

	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti	
	interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli	
	argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che	
	rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di amministrazione	
	con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche	
	riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede	
	sociale, purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o	
	con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a	
	mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	

	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante	
	comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai	
	recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia	
	garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea, inoltre, può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 10	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci	
	che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti	
	i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della	
	riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	

	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti	
	o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ad intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti	
	da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di	
	tre voti in base all'ammontare della quota sottoscritta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci,	
	ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare	

	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti	
	potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto	
	verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, o componente dell'organo di controllo, se	
	nominato, della Cooperativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	

	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal	
	loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	

	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la	
	carica di Presidente i rappresentanti di società costituite	
	da un unico socio persona fisica, di amministrazioni	
	pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	Non possono ricoprire la carica di amministratori i soggetti	
	di cui all'art. 2382 del codice civile.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di	
	soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente	
	comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di	
	professionalità e indipendenza:	
	- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso,	
	alternativamente, l'esercizio di:	
	a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso imprese;	
	b) attività professionali o lavorative nel settore della	
	cooperativa;	
	- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o	

51 di 62

	sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei	
	Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i	
	Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un	
	giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel	
	caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore	
	in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	

	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta si	
	intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato	
	chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri	
	Amministratori ed al all'organo di controllo, se nominato, di	

	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società, precisandone la	
	natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice	
	civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione	
	da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia	
	nominato.	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'organo amministrativo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'organo	
	amministrativo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	

	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti, al Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari	
	cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui	
	firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento	
	del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti	
	delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	

legislative vigenti al riguardo.	
Art. 36 (Organo di controllo)	
L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo.	
L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
Il Collegio Sindacale o il Sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.	
TITOLO VII	
CONTROVERSIE	
Art.37 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le	

	disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	250.000,00 (duecentocinquantamila). Ai fini della	

	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della	
	società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi	
	chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera	

	Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più	
	di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma	
	secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	
	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà,	
	come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento	
	della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente	
	articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non	
	ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione,	
	oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge	
	142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	

	le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del	
	codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	

responsabilità limitata.

Dolce Vita

Advance Payment

